

COMUNE DI FANANO

(Provincia di Modena)

Repubblica Italiana

SCHEMA DI CONVENZIONE / CAPITOLATO D'ONERI

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL BABY PARK IN LOC. CIMONCINO

SCRITTURA PRIVATA

..... omissis

Art. 1 – Individuazione dell'oggetto del contratto

Il contratto disciplina la concessione del Baby Park in Loc. Cimoncino meglio descritto nel seguente elenco:

- ✓ Edificio con servizi igienici pubblici, come da planimetrie allegate (Allegato 2);
- ✓ Attrezzature a raso, come dettagliate nell'Allegato 1

La struttura e tutte le parti accessorie oggetto di concessione sono evidenziate nelle planimetrie allegate che mettono in risalto tutta l'area da ritenersi soggetta alla presente gestione (Allegato 3).

Della consistenza dei beni, del loro stato di conservazione nonché di una loro dettagliata descrizione comprensiva anche degli arredi si provvederà nell'ambito del verbale di consegna ai sensi del successivo art. 4 della presente convenzione.

Art. 2 – Destinazione e modalità di gestione

1. Il gestore è tenuto ad adibire gli impianti avuti in concessione in conformità alle destinazioni di uso date dall'Amministrazione ed a svolgere tutte le incombenze necessarie all'espletamento della conduzione secondo le modalità e le condizioni specificate appresso e negli articoli che seguono.

Art. 3 – Durata della concessione

La concessione avrà durata di 3 (tre) anni dalla data di consegna della struttura risultante da apposito verbale; l'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare la concessione per 3 (tre) anni, previa adozione di apposito atto da parte del competente organo comunale.

La comunicazione al concessionario della volontà di prorogare dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata A/R spedita non oltre i 90 gg. antecedenti la data di scadenza.

E' data facoltà al concedente di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse o per gravi inadempienze senza che il concessionario possa nulla eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Il gestore non potrà essere sostituito da altri nella gestione della struttura pena la decadenza di pieno diritto del contratto.

Il gestore ha facoltà di recedere dalla convenzione, con preavviso di non meno di centoventi (120) giorni da notificarsi all'Amministrazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. La predetta facoltà di recesso non è esercitabile per il primo anno

decorrente dalla data di stipula del contratto, pur essendo consentita, per lo specifico, la notifica del preavviso almeno centoventi (120) giorni prima della scadenza del detto primo anno.

E' fatta, inoltre, salva la possibilità, previo accordo tra le parti, di far cessare anche prima della scadenza il presente rapporto concessorio.

Art. 4 – Procedure di Consegna

1. La consegna del baby park al gestore deve avere inizio entro e non oltre trenta giorni dalla data di stipula della presente convenzione. La stessa deve concludersi entro i successivi quindici giorni. Essa avrà luogo mediante la redazione di apposito verbale consistente in un inventario esaustivo di tutti i locali, gli impianti, attrezzature, arredi, dotazioni, corredi, scorte ed aree, redatto in forma contraddittoria in presenza di rappresentanti appositamente incaricati dall'Amministratore e dal gestore.

2. Il verbale di consegna sarà firmato dai rappresentanti del gestore e dell'Amministrazione e comunicati formalmente alle parti.

3. Con la sottoscrizione del verbale di consegna il gestore dichiara implicitamente di aver preso visione e conoscenza degli impianti e di tutti i beni costituenti gli stessi e di riconsegnarli, alla scadenza della convenzione, nel medesimo stato in cui sono stati consegnati.

Art. 5 – Piano degli investimenti

Nel presente affidamento verrà valutato l'impegno del concorrente alla realizzazione di investimenti relativi all'acquisto di attrezzature e/o interventi di miglioramento all'area e alla struttura, da concordare con l'Amministrazione.

Gli interventi dovranno essere descritti nel "Piano degli investimenti" offerto in sede di gara ed essere inseriti in un opportuno crono programma al fine di poterne valutare la qualità progettuale e relative tempistiche.

L'importo dell'investimento proposto dovrà essere riportato nell'offerta economica per un valore minimodi € 5.000,00 ed un valore massimo stimato di €. 80.000,00.

La mancata o errata effettuazione di detti interventi proposti in sede di offerta, potrà comportare la risoluzione del contratto.

Art. 6 – Obblighi e responsabilità a carico del gestore

1. Dovrà essere garantita l'apertura invernale, per tutto il periodo di apertura degli impianti sciistici e nei mesi estivi di Luglio ed Agosto; per l'apertura estiva il gestore è tenuto ad elaborare ogni anno una proposta di calendario aperture da presentare entro il 15 giugno al Comune, per la valutazione e l'approvazione,

2. Nell'ambito dell'ordinaria programmazione delle attività, il gestore è tenuto ad effettuare la gestione dell'impianto definendo progetti d'intervento ed azioni finalizzate alla massima estensione dell'apertura del baby park ed all'ottimizzazione del servizio attraverso il miglior utilizzo degli spazi e dei tempi di fruizione.

3. Il gestore si obbliga ad utilizzare i fabbricati, gli impianti, le infrastrutture, le attrezzature, gli arredi, le dotazioni ed in genere tutti i beni affidatigli con la massima cura e diligenza nonché a conservarli e mantenerli in perfetto stato di efficienza e funzionalità, provvedendo a propria cura e spese a tutte le opere di manutenzione ordinaria oltreché a quelle spese di manutenzione straordinaria che dovessero rendersi necessarie per un uso non corretto, per svolgimento di attività non consentite, per incuria, per trascurata manutenzione ordinaria o, in generale, per colpa del gestore stesso, il tutto in assoluta

osservanza della normativa vigente in materia ed, in particolare, di quella igienico-sanitaria ed antinfortunistica

4. Al gestore compete la pulizia accurata, la gestione e la manutenzione delle aree verdi degli impianti, così come individuate, nella planimetria che si allega al presente atto.

5. Per quanto riguarda l'innervamento e la battitura delle aree, il gestore potrà prendere accordi con il Consorzio Stazione Invernale del Cimone, in qualità di gestore degli impianti di innervamento; tali attività saranno di norma retribuite con corrispettivo orario, oggetto di libera trattativa delle parti.

6. Sono totalmente a carico del gestore:

- le spese per personale di direzione, assistenza frequentatori, pronto intervento sanitario;
- le spese per assicurazione dei volontari utilizzati;
- le spese per acquisto materiali per l'igiene dei servizi igienici;
- le spese relative al servizio di assistenza ;
- le spese per disinfestazioni/sanificazione generali con appositi prodotti come previsto dalla normativa sanitaria relativa al numero degli interventi ed al tipo di materiale;
- le spese di manutenzione (sfalci, decespugliamento, irrigazione, semina, piantumazione, ecc..) delle aree verdi all'interno dell'impianto individuate in planimetria (Allegato 4);
- le spese per la stipula di polizze assicurative con una primaria compagnia di assicurazione di cui alla presente convenzione;
- le spese per consumi di gas, energia elettrica, acqua, ecc., a partire dalla data di consegna, con obbligo di volturazione delle utenze entro 15 giorni dalla data di consegna della struttura (inizio della concessione);
- ogni altra spesa riconducibile agli obblighi assunti dal gestore a mezzo della presente convenzione.
- gli interventi manutenzione ordinaria. (Per manutenzione ordinaria degli edifici e degli impianti si intendono tutte le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzioni delle finiture degli edifici stessi e quelle necessarie a integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (lett. a) dell'allegato alla L.R. 15/2013), ed in particolare, in termini puramente esemplificativi:
 - riparazione e sostituzione di vetri ed altre parti accessorie (congegni di chiusura, cerniere, guarnizioni, congegni di scorrimento ecc. ...) di infissi e serramenti interni ed esterni;
 - ricambio di lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione;
 - manutenzione degli impianti termici e di aereazione;
 - controllo periodico dell'efficienza degli scarichi dei servizi, rubinetti, scarichi a pavimento,
 - controllo semestrale dello stato di carica degli estintori e loro revisione entro le rispettive scadenze;

Le azioni indicate nel presente articolo sono da intendersi quale elenco puramente esemplificativo e non esaustivo degli interventi manutentivi e dei controlli periodici minimi che il Concessionario deve eseguire, da integrare con tutti gli interventi necessari al fine di mantenere lo stato di efficienza delle strutture e degli impianti tecnologici e con tutti quelli aggiunti dal Concessionario.

Il Concessionario è altresì tenuto a dare attuazione al progetto di gestione presentato in sede di gara.

Il gestore è responsabile del rispetto di tutte le norme riguardanti la gestione degli impianti, alle norme vigenti in materia di pubblica sicurezza e spettacoli pubblici.

Art. 7 – Oneri a carico dell'Amministrazione

1. Il gestore è tenuto a segnalare prontamente all'Amministrazione ogni necessità di intervento di manutenzione straordinaria. Gli interventi di manutenzione straordinaria restano a carico dell'Amministrazione, che provvederà direttamente salvo il caso in cui la necessità degli interventi debba essere considerata imputabile ad uso non corretto, allo svolgimento di attività non consentite, all'incuria od alla trascurata manutenzione ordinaria o, in generale, a colpa del gestore stesso. Il gestore può proporre e, ottenuta l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione, ad eseguire in sua vece interventi di manutenzione straordinaria nel caso che questi risultino urgenti ed improrogabili per motivi di pubblica incolumità, sicurezza, igienicità e funzionalità. In tali casi il gestore è indennizzato, dopo le necessarie approvazioni di legge, della sola spesa autorizzata (e documentalmente sostenuta) comprensiva degli oneri fiscali.

2. Resta a carico dell'Amministrazione pure l'esecuzione degli interventi necessari per l'adeguamento degli impianti alle norme in materia di igiene e sicurezza, con particolare riferimento all'impiantistica degli immobili in esso compresi. Al gestore è fatto divieto di intervenire con qualsivoglia modifica (se non previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione) sull'impiantistica per la quale sussista apposita certificazione di conformità alle norme di sicurezza. Tutti gli interventi posti in essere dal gestore devono comunque rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 8 - Verifiche e controlli

Fatte salve le competenze degli organi statali, regionali e provinciali in relazione ai controlli di legge, la gestione degli impianti sportivi e l'erogazione dei servizi ad essa riconducibili sono soggetti al controllo dell'Amministrazione.

1. In proposito l'Amministrazione ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare gli impianti sportivi (locali, impianti, attrezzature, ecc..), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo in linea con gli standard di categoria e nel rispetto delle disposizioni di legge e di convenzione.

2. E' comunque inteso che durante tali ispezioni gli incaricati dell'Amministrazione osserveranno ogni cura per turbare il meno possibile il funzionamento normale delle attività operative.

3. Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al gestore il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro trenta giorni dalla data di ricezione della notifica ovvero entro un termine superiore espressamente accordato, fermo restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del gestore per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo in contravvenzione a norme di leggi e regolamenti ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione.

4. In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al gestore verrà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere la convenzione.

Art. 9 - Esonero di responsabilità dell'Amministrazione

1. La gestione viene assunta dal gestore in piena autonomia, a proprio rischio e senza che alcuna rivendicazione possa essere avanzata verso l'Amministrazione in ordine alle risultanze economiche della propria attività ed alle proprie responsabilità.

2. Il gestore dovrà, quindi, provvedere in proprio a tutte le azioni necessarie per il buon funzionamento dell'impianto e dei servizi ad esso connessi nel rispetto delle norme vigenti.

3. Ogni responsabilità comunque inerente e dipendente dalla gestione è esplicitamente, senza eccezioni e per intero, a carico del gestore che pertanto tiene

l'Amministrazione sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, da chiunque ed a qualsiasi titolo provocati.

4. Dalla data di consegna e per tutta la durata della convenzione l'Amministrazione è espressamente esonerata e manlevata da qualsiasi responsabilità per fatti, situazioni, inadempienze, impegni, obblighi riconducibili al gestore e quant'altro connesso e dipendente dalla conduzione dell'impianto, ivi comprese le circostanze che hanno potuto comportare lo scioglimento o cessazione, a qualsiasi titolo, del presente rapporto per cause addebitabili al gestore.

Art. 10 – Assicurazioni, fideiussioni, tasse e imposte

Il gestore è unico responsabile delle eventuali pretese di terzi e dell'Amministrazione riferite agli obblighi da esso assunti, ivi compresi i danni a persone ed a cose, interessi e diritti, per qualsivoglia fonte di responsabilità, civile, amministrativa e penale.

1. Tutte le assicurazioni e le imposte da queste previste nonché tasse e imposte relative alla conduzione degli impianti sportivi saranno a carico del gestore, fatta eccezione per le sole imposte e tasse sul patrimonio immobiliare.

2. Il gestore si impegna a munirsi di una congrua copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi nonché di stipulare adeguate polizze assicurative per i danni alle strutture eventualmente derivanti alla gestione delle strutture ed impianti.

4. Le polizze di assicurazione di cui al comma precedente devono prevedere un massimale unico pari ad almeno € 1'000'000,00 e prevedere anche la copertura per il rischio incendio.

5. Il gestore è tenuto a presentare all'Amministrazione copia della/e polizza/e assicurativa/e sottoscritta/e prima della stipulazione della convenzione.

6. Il gestore è tenuto ad assicurare la continuazione della/e polizza/e senza soluzione alcuna, a pena di immediata risoluzione della convenzione a danno e a spese dello stesso, provvedendo puntualmente ai pagamenti dovuti e rimettendo le relative quietanze di premi o rinnovi all'Amministrazione.

Art. 11 – Ripristino dei danni

1. In caso di danni per qualsivoglia causa, il gestore è tenuto a provvedere entro i tempi strettamente necessari al ripristino dei fabbricati, degli impianti, delle attrezzature ed in genere di tutti i beni mobili ed immobili danneggiati o distrutti, previa consultazione e accordo dell'Amministrazione concedente, accertato che l'intervento di ripristino non costituisca pregiudizio riguardo all'eventuale indennizzo del danno coperto dalle specifiche assicurazioni di cui all'articolo precedente.

2. L'Amministrazione sarà tenuta indenne e manlevata da ogni ricorso e richiesta di risarcimento in rapporto alla conduzione degli impianti sportivi, anche in dipendenze di tumulti e risse che dovessero verificarsi durante le attività espletate o gestite dal gestore.

Art. 12 – Pubblicità

1. Ogni forma di pubblicità all'interno dell'impianto oggetto della presente convenzione è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale. E' consentita la diffusione sonora di comunicazioni di servizio, di comunicazioni inerenti l'attività del gestore e di comunicazioni sulle attività istituzionali del Comune di Fanano.

2. Il gestore ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro degli impianti sportivi. Gli oneri conseguenti sono a carico del gestore.

3. I proventi della gestione pubblicitaria spettano per intero al gestore.

Art. 13 – Riconsegna degli Impianti

1. Alla scadenza della convenzione o, comunque, allo scioglimento o cessazione, a qualsiasi titolo, del presente rapporto, gli impianti saranno riconsegnati all'Amministrazione.
2. La riconsegna dovrà avvenire puntualmente entro la scadenza dei termini prefissati senza pretese di indennizzo od oneri di alcun genere da parte del gestore, libero da persone e, in coerenza con quanto disposto a mezzo della presente convenzione, da cose.
3. Alla scadenza della convenzione la riconsegna avrà luogo mediante la redazione di apposito verbale, redatto in forma contraddittoria in presenza di rappresentanti appositamente incaricati dall'Amministrazione e dal gestore, consistente in un inventario esaustivo di tutti i locali, gli impianti, attrezzature, arredi, dotazioni, corredi, scorte ed aree, ecc., recante, tra l'altro, il loro stato di conservazione e di manutenzione.
4. Al termine della concessione tutto quanto originariamente consegnato andrà restituito in buono stato di manutenzione e di efficienza salvo il normale deterioramento dovuto al corretto utilizzo. Della riconsegna dovrà redigersi apposito verbale così come previsto per la consegna
5. Saranno conteggiati a debito del gestore i danneggiamenti constatati e le mancate manutenzioni nonché la eventuale mancanza di arredi, attrezzature e dotazioni in genere riscontrata sulla base del verbale di consegna redatto a suo tempo a norma del precedente art. 4 della documentazione ricognitiva di cui alla presente convenzione.
6. In caso di anticipato scioglimento o cessazione del presente rapporto per qualsiasi causa addebitabile al gestore, questi è tenuto a riconsegnare gli impianti sportivi all'Amministrazione entro i termini che gli saranno ingiunti e con le stesse modalità ed obblighi sopra riportati, fatti salvi il risarcimento di ogni ulteriore danno subito dall'Amministrazione stessa e quant'altro stabilito dalla presente convenzione.

Art. 14 – Risoluzione della convenzione e recesso unilaterale

1. L'Amministrazione può, per ragioni di pubblico interesse, recedere in qualunque tempo dalla convenzione, a suo giudizio insindacabile e con decisione motivata.
2. All'Amministrazione è riservata la facoltà di risolvere unilateralmente il presente rapporto nel caso in cui il gestore incorra in violazioni, negligenze o inadempienze tanto in ordine alle condizioni stabilite dalla presente convenzione (vedi a titolo di esempio il mancato pagamento delle utenze nei termini prescritti) e dalla documentazione allo stesso propedeutica o, comunque, connessa, quanto a norme di legge, di regolamenti, di disposizioni amministrative e delle stesse norme di buona e corretta amministrazione e gestione.
3. La convenzione di concessione si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
 - a) violazione del pattuito obbligo di consentire all'Amministrazione concedente ed ai suoi incaricati la effettuazione delle dovute verifiche e controlli in tutte le ipotesi in cui le stesse sono state previste;
 - b) compromissione dell'integrità fisica e/o patrimoniale degli immobili, delle strutture e degli impianti consegnati;
 - c) violazione del divieto di sub concessione o di cessione di cui al successivo art.15;
 - d) mancata prestazione o rinnovo delle polizze assicurative di cui al precedente art.10;
 - e) mancata comunicazione all'Amministrazione di eventuali sospensioni di attività o di chiusura parziale o totale degli impianti sportivi derivanti da inadempienze o irregolarità riscontrate a carico del gestore da parte di pubbliche autorità o di organismi pubblici di controllo per violazioni di legge o regolamenti.
 - f) quando per la terza volta in un anno il Comune abbia dovuto contestare l'inosservanza di norme e prescrizioni della presente convenzione.
4. La convenzione si risolverà di diritto a seguito di ricevimento da parte del gestore della relativa comunicazione, da effettuarsi a mezzo di raccomandata postale con avviso di

ricevimento, fatto salvo, oltre ad ogni ulteriore conseguenza, il risarcimento di ogni danno subito dall'Amministrazione. L'Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento recedere dalla convenzione per specifici motivi di interesse pubblico purché ne dia formale preavviso di mesi tre al gestore.

Art. 15 – Cessazione

Il rapporto contrattuale cessa alla scadenza del periodo previsto all'art. 3.

Art. 16 – Esclusione di sub-concessione e di cessione

1. E' fatto tassativo divieto di sub-concessione anche parziale e sotto qualsiasi forma o di cessione, in tutto od in parte, della convenzione da parte del gestore, a pena di risoluzione immediata della convenzione stesso in suo danno.

Art. 17 – Modifiche

1. La presente convenzione può essere concordemente modificata, anche prima della sua scadenza, mediante atto scritto a fronte di fatti ed eventi non previsti e/o per la migliore gestione degli impianti sportivi. In tal caso tutte le relative spese graveranno a carico del richiedente la modifica.

Art. 18 – Canone di Concessione

1. il Gestore dovrà corrispondere all'Amministrazione un canone annuo di concessione pari ad €. _____ oltre all'IVA di legge, da versarsi in un'unica rata entro il secondo trimestre di gestione

Art. 19 – Elezioni di domicilio

1. Per qualunque comunicazione o notificazione, sia amministrativa che giudiziale concernente la convenzione ed eventuali contestazioni ad esso relative, il gestore deve eleggere domicilio in Fanano (MO).
2. L'Amministrazione elegge domicilio presso la sede comunale.

Art. 20 – Collegio Arbitrale

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in attuazione della presente convenzione, le stesse saranno deferite al giudizio di un collegio di tre arbitri che le parti decidono e stabiliscono, possa procedere ex aequo et bono senza formalità di rito e con giudizio inappellabile.
2. Gli arbitri saranno: un esperto nominato dall'Amministrazione, uno nominato dal gestore e un terzo nominato di comune accordo; altrimenti dal Presidente del Tribunale di Modena.
3. Le decisioni saranno comunicate per iscritto tramite lettera raccomandata a ricevuta di ritorno e le parti si impegnano ora per allora a darne esecuzione nei tempi più brevi possibili e i cui limiti saranno comunque fissati dal collegio stesso.
4. Le spese necessarie al funzionamento del collegio saranno a carico della parte ricorrente mentre le adunanze del medesimo si svolgeranno presso la residenza Municipale.

Art. 21 – Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti la redazione ed il perfezionamento della presente Convenzione sono a totale carico del gestore, ad eccezione delle spese di registrazione che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 e dell'art. 41 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni, sono a carico del gestore e dell'Amministrazione in parti uguali.

Art. 22 – Cauzione definitiva

L'affidatario, prima della stipulazione del contratto, dovrà costituire la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, in uno dei modi stabiliti dalla Legge. La garanzia definitiva, è aumentata/diminuita nei casi e con le modalità di cui agli artt. 103 e 93 del citato decreto.

Art. 23 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si intendono richiamate, entro i limiti della coerenza e compatibilità, le disposizioni di legge e regolamentari disciplinatrici della materia.

Art. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI

L'Affidatario dovrà operare nel rispetto della normativa afferente al trattamento dei dati personali e, in particolare, dovrà adempiere agli obblighi imposti dal RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679. Esso sarà tenuto a:

- a) comunicare formalmente al Comune di Fanano il nominativo del soggetto da nominare quale responsabile del trattamento dei dati;
- b) accettare la nomina da parte del Comune a Responsabile del trattamento dei dati personali;
- c) accettare la suddetta nomina, secondo il modello e le clausole, che il Comune vorrà predisporre, nel rispetto della normativa di riferimento citata;

Per quanto riguarda gli obblighi del Comune nei confronti dell'affidatario, ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, si informa, in riferimento ai dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento che:

- a) Il titolare del trattamento è il Comune di Fanano.
- b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica comune@cert.comune.fanano.mo.it) i dati personali saranno trattati da questo Ente in ottemperanza agli obblighi di legge vigenti in materia di appalti, esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento per l'affidamento della gestione del Baby Park ubicato in Loc. Cimoncino e per l'eventuale successiva sottoscrizione della convenzione di gestione e verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per le finalità sopra indicate;
- c) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti;
- d) possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali verranno comunicati e diffusi laddove sussista un obbligo di legge o di regolamento al riguardo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni;
- e) i dati personali di coloro che partecipano al presente procedimento per l'affidamento della gestione del Baby park ubicato in Loc. Cimoncino verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento; i dati personali relativi al soggetto affidatario della gestione dell'impianto sportivo saranno conservati per il periodo di durata della convenzione di gestione. Al termine del suddetto periodo i dati personali potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
- f) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile dare inizio al procedimento;

g) il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi; i) il trattamento dei dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti: - di accesso ai dati personali; - di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano; - di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; - alla portabilità dei dati, ove previsto; - di opporsi al trattamento; - di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy). Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla legge n.241/90 e s.m.

Letto, approvato e sottoscritto